



**Funzione  
Pubblica**  
CISL FP DEI LAGHI

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO**

Approvato dal Consiglio Generale il 10 settembre 2021

**PARTE I**  
**CAPITOLO I**  
**NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO RELATIVE**  
**AGLI ISCRITTI ED AI DIRIGENTI**

**Iscrizione e tesseramento**

**Art. 1**

La domanda d'iscrizione alla Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP, FPS) deve essere sottoscritta dall'interessato e di norma trasmessa dalla SAS alla Segreteria della Federazione Territoriale competente la quale la attiva e ne dà comunicazione al Coordinamento della SAS a livello d'Azienda, Ministero o Ente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute negli Statuti di provenienza, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione con decisione motivata dandone comunicazione all'interessato. Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

**Art. 2**

L'iscrizione alla CISL Funzione Pubblica va fatta nel territorio in cui si svolge la attività lavorativa. In caso di attività lavorative nell'ambito della CISL Funzione Pubblica o di sedi lavorative, nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto/a.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza che continuino a svolgere un'attività produttiva come dipendenti si iscrivono nella nuova categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza. Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL che abbiano un incarico elettivo in una Federazione CISL FP dovranno iscriversi alla Federazione FP in cui esercitano il mandato.

I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art.31 L.300/70 e all'art.3 del D.lgs. 564/96, fatto salvo chi svolge attività presso la CISL FP che si iscriverà a quest'ultima.

Le Federazioni dovranno munirsi di strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.

A tal fine il programma per la gestione on – line delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi.

Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con la Federazione Nazionale, progetti comuni per il Proselitismo.

**Art. 3**

L'iscrizione alla CISL Funzione Pubblica decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

#### **Art. 4**

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto CISL Funzione Pubblica dei Laghi le socie/i soci espulse/i dalla Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio Generale del Sindacato Territoriale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Consiglio medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.

Le socie/i soci espulse/i dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Consiglio Generale del Sindacato territoriale di appartenenza. La ratifica della struttura avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

### **CAPITOLO II**

#### **Le incompatibilità funzionali**

#### **Art. 5**

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nell'art. 2 e 3 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite, oltre quelle previste dall'art. 16 dello Statuto, dagli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, "le incompatibilità funzionali".

#### **Art. 6**

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità la condizione di appartenenza ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt. 16 dello Statuto e 5 e ss. del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria.

#### **Art. 7**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento Confederale sono incompatibili fra loro le cariche di Segretario Nazionale, Regionale/Interregionale di Federazione.

Sono inoltre incompatibili le cariche di componente i coordinamenti delle SAS, delle professioni e delle istituzioni con altre cariche confederali territoriali, regionali/Interregionali o nazionali.

#### **Art.8**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 9, vengono di seguito definiti gli Enti, Associazioni e Società collaterali alla CISL.

Sono Enti collaterali alla CISL gli Enti promossi dalla CISL ed i cui Organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da Organismi della CISL (Inas).

Sono Associazioni collaterali alla CISL (Sicet – Adiconsum – Iscos – Anolf - Anteas) le Associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR-USI e delle UST e le Associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre Organizzazioni e/o Associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singole/i aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le Associazioni costituite assieme alle altre OO.SS. confederali e/o in forma paritetica con le Associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono Società collaterali alla CISL le Società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR-USI o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle Società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite di iniziativa dell'Organizzazione ed i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'Organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL Funzione Pubblica come previste dalle norme statutarie e/o regolamentari.

### **Art. 9**

Salvo quanto diversamente disposto ai commi 3,4,5,6,7,8 sono incompatibili:

- gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto, e di componente di segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente in enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie possibile derogare alla precisata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.

- gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto e di componente di segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società collaterali alla Cisl.

- gli incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;

- le candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali. Per i livelli sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel regolamento di attuazione allo Statuto confederale.

- gli incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque

denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto e di componente di segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità Culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti.

Non sono incompatibili gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità proprie della Federazione Nazionale espresso dal Consiglio Generale Territoriale ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative, anche edilizie, confcooperative, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle Incompatibilità stabilita dal presente articolo, consentito cumulare un solo incarico oltre a quello di segretario generale, segretario generale aggiunto e componente di segreteria.

#### **Art. 10**

L'identificazione delle Associazioni che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della Federazione viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale Territoriale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria Territoriale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale Territoriale il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

#### **Art. 11**

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima. Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, ex art. 10, primo comma, del presente Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale.

I Comitati Esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità ex art 9 del presente regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o Consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assuma incarichi di cui all'art. 16 dello Statuto, comma 1, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

La/Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi incompatibili previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidato alle cariche istituzionali, di cui al medesimo art. 16 di cui sopra, decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art.16 decadono dalle cariche sindacali.

Le socie/i soci dimissionari o decadute/i da cariche sindacali ai sensi del citato art. 16 possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;

- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo stato esercitato a livello regionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

### **Art. 12**

Le decadenze, nei casi contemplati nell'art. 15 dello Statuto CISL Funzione Pubblica e nel precedente art. 11, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tale fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

Spetta alle Segreterie Regionali-Interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria Regionale-Interregionale di Federazione il compito di provvedere agli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della Federazione Territoriale.

Nei casi di decadenza dalla carica di Segretario Generale della Federazione Regionale-Interregionale, gli adempimenti previsti nei commi 3 e 4 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Nazionale.

La sostituzione dei dirigenti decaduti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto CISL Funzione Pubblica.

### **Art. 13**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 1, dello Statuto i mandati che concorrono a formare il periodo massimo entro cui possibile ricoprire la medesima carica specificatamente quelli di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto, e componente di Segreteria, nell'ambito di una stessa struttura dell'Organizzazione sono i seguenti:

- a) per i Segretari Generali e Agg. di Federazione Regionale e di Federazione territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione, il periodo massimo di 3 mandati;
- b) per il Segretario generale di Federazione nazionale il periodo massimo di 2 mandati il 3° mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale.

La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale a qualsiasi livello confederale o di Federazione, non potrà essere rieletto nella stessa segreteria con ruolo diverso.

La Federazione dell'Alto Adige deve armonizzare le disposizioni di cui ai commi precedenti previste nel presente Regolamento.

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di segreteria a qualsiasi livello e di componente i Coordinamenti Nazionali delle S.A.S..

I componenti delle segreterie di categoria possono mantenere la carica, sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

## **CAPITOLO III**

### **La designazione dei rappresentanti CISL Funzione Pubblica**

#### **Art. 14**

I Comitati Esecutivi ai vari livelli sono competenti a designare i rappresentanti della Federazione in Enti, Associazioni e/o Società ove prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale tenuta presente la compatibilità con l'art.7 e l'esigenza di assicurare:

- la piena autonomia del sindacato;
- l'alto grado di competenza e professionalità;
- la massima funzionalità degli organi sindacali.

#### **Art. 15**

Coloro che sono investite/i di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi che interessano l'Organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

#### **Art. 16**

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo della Federazione nei Regolamenti Economici (Dirigenti e Operatori).

### **PARTE II**

#### **NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI**

##### **CAPITOLO IV**

##### **Validità delle sedute e votazioni**

#### **Art. 17**

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organi necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà uno delle/dei componenti.

#### **Art. 18**

Le votazioni negli Organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19.

#### **Art. 19**

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in Commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggenti.

Tutte/i le/gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e dalle presenti regole, senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretario/o Generale e i componenti l'Organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organi da eleggere.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi ed Organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti del consiglio generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, ferma restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

### **Art. 20**

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidate/i che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamata/o eletto il anziana/o di iscrizione alla CISL, a parità di iscrizione alla CISL, il anziana/o di età.

### **Art. 20 bis**

La composizione della segreteria territoriale sarà la seguente:

- 3 componenti compreso il Segretario Generale.

E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

La composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

È possibile affidare la ordinaria distribuzione di tutte le deleghe 1) solo all'interno della segreteria oppure 2) è possibile attribuire la delega organizzativa e la delega amministrativa, in maniera separata e non cumulabile. In questo secondo caso le deleghe contrattuali potranno essere distribuite ai coordinatori dei diversi dipartimenti. Nell'ipotesi in cui l'attribuzione delle deleghe contrattuali avvenga "fuori dalla segreteria", questa attribuzione deve essere deliberata dal Comitato Esecutivo.

I responsabili dei dipartimenti, se invitati, possono partecipare ai lavori di segreteria relativi alle materie ad esse affidati.

## **CAPITOLO V**

### **Dimissioni dagli Organi**

### **Art. 21**

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale ai vari livelli comportano le dimissioni della rispettiva Segreteria.

## **CAPITOLO VI**

### **Modalità di svolgimento delle riunioni**

### **Art. 22**

La durata degli interventi limitata solo su specifica decisione degli Organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore ed uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti. Le Segreterie ai vari livelli hanno facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organi, dirigenti di Strutture che non ne siano componenti o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli componenti degli Organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

### **Art. 23**

Le assenze dalle riunioni degli Organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria.



Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione.

Le/I componenti degli Organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

### **PARTE III COMPITI E ORGANI DELLA FEDERAZIONE TERRITORIALE**

La CISL Funzione Pubblica dei Laghi, oltre a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto, ha il compito di:

- a) curare l'attuazione degli stessi compiti della Federazione Nazionale in ambito territoriale, ivi compreso la proclamazione degli scioperi;
- b) rappresentare la categoria nell'Unione Sindacale Territoriale (UST) della CISL;
- c) coordinare l'attività delle Strutture Aziendali Sindacali di posto di lavoro e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (SAS/RSA) attraverso un adeguato supporto Tecnico organizzativo;
- d) sostenere l'attività di proselitismo sui posti di lavoro;
- e) svolgere tutte quelle attività e mandati ad esso affidati dagli Organi Nazionali e Regionali della Federazione;
- f) coordinare e sostenere la componente associativa eletta e designata nelle RSU e dei delegati alla sicurezza;
- g) gestire le risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- h) la titolarità della contrattazione decentrata e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione Territoriale;
- i) coordinare l'attività contrattuale delle SAS/RSA;
- l) conferire la delega per la contrattazione integrativa di secondo livello, ove prevista, ai Coordinatori Territoriali SAS di Ministero ed Ente Pubblico non economico;
- m) designa, revoca e sostituisce i componenti da designare nelle strutture superiori;
- n) attuare iniziative intese a promuovere in modo efficace la politica organizzativa e dei quadri, la formazione sindacale, l'informazione, i servizi agli iscritti, il proselitismo, la formazione professionale degli iscritti dipendenti dei settori pubblici e privati ed in particolare la formazione ECM (Educazione Continua in Medicina).

### **CAPITOLO VII Il Congresso Territoriale**

#### **Art. 24**

Il Congresso Territoriale il massimo organo deliberante della Federazione Territoriale.

Esso costituito, sulla base delle norme contenute nell'apposito Regolamento Congressuale deliberato dal Consiglio Generale Nazionale della Federazione, da delegati eletti nelle assemblee congressuali di posto di lavoro delle Strutture Aziendali Sindacali (SAS/RSA).

Spetta al Congresso:

- a) pronunciarsi sulla relazione politico-sindacale e finanziaria;
- b) determinare gli indirizzi generali della Federazione;
- c) eleggere i Componenti il Consiglio Territoriale;
- d) eleggere i membri del Collegio dei Sindaci;

- e) eleggere i delegati al Congresso della Federazione Regionale;
- f) eleggere i delegati al Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale (UST) della CISL.

#### **Art. 25**

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indizione del Congresso Territoriale, emana il Regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di Regolamento del Congresso Territoriale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, con l'obiettivo di realizzare una effettiva presenza femminile nella composizione del consiglio generale, pari ad almeno 1/3 dei suoi componenti.

I regolamenti potranno prevedere altresì, un'adeguata percentuale di presenza di delegati, giovani under 35 ed immigrati/e.

Spetta al Congresso Territoriale:

- determinare gli indirizzi generali della Federazione;
- eleggere i Componenti il Consiglio Territoriale;
- eleggere i delegati al Congresso della Federazione Regionale;
- eleggere i delegati al Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale (UST) della CISL.

### **CAPITOLO VIII**

#### **Il Consiglio Generale Territoriale**

#### **Art. 26**

Il Consiglio l'Organo deliberante della Federazione Territoriale tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed è formato da componenti eletti dal Congresso.

La convocazione straordinaria effettuata dalla Segreteria Territoriale che tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Spetta al Consiglio:

- a) deliberare per lo svolgimento del Congresso sulle materie delegate dal Regolamento delle Assemblee Congressuali di base e dal Regolamento dei Congressi approvati dal Consiglio Generale della Federazione Territoriale;
- b) stabilire, su proposta del Segretario Generale, il numero dei componenti della Segreteria Territoriale ed eventualmente prevedere, sempre su proposta del Segretario Generale, la carica di Segretario Generale Aggiunto;
- c) deliberare la convocazione del Congresso straordinario ove ricorrano le condizioni previste dallo Statuto;
- d) eleggere fra i propri componenti la Segreteria Territoriale e il Comitato Esecutivo;
- e) eleggere il Presidente del Collegio dei Sindaci;
- f) deliberare sulle iniziative e proposte concernenti le materie politico-sindacali di competenza della Federazione a livello provinciale o territoriale.

Il Consiglio Territoriale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta Della Segreteria Territoriale e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

#### **Art. 27**

Il Consiglio Generale della F.P. dei Laghi è composto da nr. 31 componenti eletti dal Congresso della Federazione Territoriale nei quali è compresa la coordinatrice femminile territoriale; All'interno del Consiglio Generale della Federazione è garantita la rappresentanza dei comparti: Agenzie Fiscali, Enti pubblici non economici, Ministeri, Autonomie locali, Sanità pubblica e privata,

Terzo settore/socio sanitario dirigenza, Professioni sanitarie, Polizia locale e provinciale, settore educativo-scolastico.

Il Consiglio generale può costituire Commissioni di lavoro aperte anche alla partecipazione di non componenti del Consiglio su specifici progetti relativi alla politica economica, contrattuale, organizzativa, formativa, internazionale.

Nella prima seduta del Consiglio Generale all'inizio di ogni anno sociale si provvede a comunicare le integrazioni e le decadenze sulla base di una relazione presentata dalla Segreteria. Partecipano alle riunioni del Consiglio Generale con diritto di parola e voto consultivo, il/i rappresentante/i della Federazione dei pensionati provenienti dalla categoria.

#### **Art. 28**

Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

#### **Art. 29**

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale venga eletto componente la Segreteria Territoriale ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Territoriale.

#### **Art. 30**

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'art. 26 dello Statuto CISL Funzione Pubblica e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La Segreteria invia, di norma, almeno 5 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria è effettuata dalla Segreteria nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

#### **Art. 31**

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria. I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici della Federazione.

#### **Art. 32**

La Segreteria può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti. Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria territoriale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

#### **Art. 33**

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio generale a norma dell'articolo 26 dello Statuto.

Alla convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui avanzata la richiesta.

#### **Art. 34**

Il Consiglio Generale può costituire Commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina, al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti le Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria. Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le commissioni sono convocate dalla Segreteria territoriale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

#### **Art. 35**

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

### **CAPITOLO IX**

#### **Il Comitato Esecutivo Territoriale**

#### **Art. 36**

Il Comitato Esecutivo della Federazione Territoriale è composto:

- a) da n. 3 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dai componenti la Segreteria Territoriale;
- c) dalla Responsabile del Coordinamento Femminile.

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei suoi componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

Sono compiti del Comitato Esecutivo Territoriale:

- a) convocare il Consiglio Territoriale fissandone l'ordine del giorno;
- b) approvare, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze contributive, il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione Territoriale;
- c) ogni altro compito ad esso affidato dal Consiglio Territoriale.

#### **Art. 37**

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria, delegato a ciò dal Segretario Generale.

#### **Art. 38**

Il Coordinamento Donne della CISL Funzione Pubblica dei Laghi è composto, su proposta della Segreteria Territoriale, da 10 donne individuate tra le componenti il Consiglio Generale e le Responsabili dei coordinamenti individuati nel presente Regolamento.

La Responsabile del Coordinamento Territoriale sarà nominata dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria, sentito il coordinamento donne.

Il Coordinamento Donne viene convocato dalla Segreteria Territoriale di intesa con la Responsabile del Coordinamento stesso.

#### **Art. 39**

Compiti della Segreteria Territoriale

Spetta alla Segreteria Territoriale:

- a) realizzare gli indirizzi generali della Federazione Territoriale assicurando un efficace supporto sindacale tecnico ed organizzativo per le Strutture Aziendali Sindacali (SAS/RSA) coordinandone l'attività contrattuale;
- b) rappresentare la Federazione nei confronti dei terzi;
- c) sostenere l'attività di proselitismo nonché le iniziative operative di cui all'art. 53;
- d) svolgere tutte le attività ed i mandati affidati alla Federazione Territoriale dagli Organi Nazionali o Regionali.
- e) predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo;
- f) decidere sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale della Federazione Territoriale, sentita la Federazione Nazionale;
- g) nominare i Coordinatori Territoriali previsti dal presente Regolamento.

La rappresentanza legale della Federazione Territoriale spetta, nell'ambito e nei limiti delle competenze previste dallo Statuto, al Segretario Generale.

### **PARTE IV CAPITOLO X Le Federazioni Territoriali**

#### **Art. 40**

Il Consiglio territoriale è composto:

- da componenti eletti dal Congresso nelle quantità previste dai singoli regolamenti;
- dalla responsabile del Coordinamento femminile territoriale.

In coerenza con i deliberati confederali sulla composizione numerica degli organi si indicano i numeri massimi a cui le Federazioni devono attenersi:

- entro 2.500 iscritti fino a 30 componenti;
- da 2.501 a 5.000 iscritti fino a 35 componenti;
- da 5001 a 7000 iscritti fino a 45 componenti;
- con oltre 7.000 iscritti fino a 50 componenti.

All'interno del Consiglio Generale Territoriale della Federazione è garantita la rappresentanza dei comparti: Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Ministeri, Autonomie locali, Sanità pubblica e privata, terzo settore/socio sanitario.

I consigli generali dei sindacati territoriali, ogni qual volta si verificano scadenze o dimissioni, possono reintegrare il numero dei loro componenti eletti dal congresso, in carenza di candidati non eletti, con deliberazione adottata, su specifico punto all'ordine del giorno, a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Il Consiglio territoriale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento al numero e sulla opportunità di prevedere il Segretario generale aggiunto.

Il Consiglio territoriale valuta l'opportunità di costituire il Comitato esecutivo e decide il conseguente numero dei suoi componenti.

Nel caso di non costituzione del Comitato Esecutivo, i compiti ad esso attribuiti sono di competenza del consiglio territoriale.

Il Consiglio territoriale elegge al suo interno, con separate votazioni:

- il Segretario generale territoriale;
- il Segretario generale aggiunto, ove previsto;
- i componenti la segreteria;
- il Comitato esecutivo ove previsto;
- i componenti designati nel Consiglio regionale ed in quello della UST;
- il Presidente del Collegio dei sindaci.

Nomina la responsabile del coordinamento femminile territoriale, componente di diritto del Comitato esecutivo.

## **CAPITOLO XIII**

### **Le Strutture Aziendali Sindacali**

#### **Art. 41**

Presso ogni posto di lavoro di ogni singola Amministrazione, Azienda Sanitaria o Ente sono costituite le SAS.

Per le Aziende Sanitarie e gli Enti Locali singoli o associati con personale in servizio inferiore a 100 unità la SAS deve intendersi l'Azienda, l'Ente o gli Enti associati medesimi.

Per le Aziende Sanitarie e gli Enti Locali con personale in servizio superiore a 100 unità, la SAS potrà essere costituita in ogni articolazione strutturale degli stessi.

#### **Art. 42**

L'assemblea aziendale è l'organo di democrazia diretta della SAS; è convocata dalla segreteria aziendale, in via ordinaria, almeno quattro volte all'anno; in via straordinaria, ogni qual volta ne faccia richiesta motivata alla segreteria almeno un terzo degli iscritti ovvero la maggioranza del

Direttivo. La segreteria deve adempiere alla richiesta di convocazione entro dieci giorni. Può essere convocata straordinariamente dalla segreteria territoriale.

Nella prima riunione ordinaria annuale la segreteria aziendale presenta all'assemblea una relazione delle attività dell'anno precedente, compreso l'utilizzo dei permessi sindacali, e di quelle programmate per il nuovo anno.

L'assemblea approva le piattaforme e gli accordi aziendali di loro competenza.

#### **Art. 43**

Il Direttivo aziendale è l'organo deliberante che attua i compiti della SAS, secondo gli orientamenti dell'assemblea e nel rispetto degli indirizzi della Federazione territoriale.

La sua composizione è prevista dal regolamento del Sindacato territoriale, anche con riferimento ad eventuali componenti di diritto, responsabili di specifiche strutture per l'assistenza sindacale. Sono componenti di diritto del direttivo i delegati della RSU eletti nelle liste della CISL Funzione Pubblica.

È convocato, in via ordinaria, dalla segreteria almeno ogni due mesi; in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o direttamente dal Sindacato territoriale. La segreteria deve adempiere alla richiesta di convocazione entro dieci giorni.

Il direttivo aziendale elegge nel proprio seno la segreteria; approva, d'intesa con il sindacato territoriale, la lista CISL Funzione Pubblica per l'elezione della RSU.

#### **Art. 44**

La segreteria aziendale attua i deliberati del direttivo ed è l'organo promotore di tutte le iniziative della SAS/RSA secondo i suoi compiti.

E' composta dal segretario responsabile, eletto dal direttivo con distinta votazione, e da segretari nel numero fissato dallo stesso direttivo secondo le esigenze funzionali, comunque non superiore a tre.

Il segretario responsabile rappresenta la SAS/RSA presso l'Amministrazione o la direzione aziendale, alla quale è accreditato dalla Federazione Territoriale.

La segreteria è convocata dal Segretario responsabile; in via straordinaria può essere convocata dalla Federazione Territoriale.

#### **Art. 45**

Data e ordine del giorno delle convocazioni di tutti gli organi della SAS/RSA devono essere comunicati alla Federazione Territoriale.

#### **Art. 46**

La SAS ha i seguenti compiti:

- promuovere la sindacalizzazione con l'adesione alla CISL Funzione Pubblica
- assicurare l'assistenza sindacale agli iscritti, anche favorendo l'accesso ai servizi della CISL;
- curare l'informazione sindacale sulle politiche della CISL e della CISL Funzione Pubblica d'interesse generale e categoriale;
- sviluppare la consultazione sulle piattaforme e sugli accordi contrattuali, nonché d'interesse generale confederale;
- promuovere e gestire, unitamente alla Federazione Territoriale, o direttamente su delega della medesima Federazione, e alla RSU, la contrattazione aziendale negli ambiti previsti dal Ccnl;
- sostenere con elaborazioni, indirizzi e verifiche i componenti delle RSU eletti nelle liste della CISL Funzione Pubblica;

- promuovere, d'intesa con la Federazione Territoriale, le iniziative di mobilitazione dei lavoratori;
- elaborare analisi e proposte sulle materie della partecipazione, dall'efficienza e qualità dei servizi, alla formazione professionale, alla sicurezza sul lavoro, alle pari opportunità;
- sviluppare i rapporti con le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini, operanti nell'azienda o ente.

#### **Art. 47**

Il Congresso aziendale ha le stesse scadenze temporali di quello territoriale, vi partecipano tutti gli iscritti della CISL Funzione Pubblica dipendenti dell'azienda o ente, in regola con il versamento dei contributi.

Esso elegge il direttivo aziendale.

### **CAPITOLO XI Le articolazioni funzionali**

#### **Art. 48**

I Responsabili delle singole SAS della medesima Azienda Sanitaria Pubblica, Sanità Privata, o Ente Locale o terzo settore/socio sanitario, Polizia locale e provinciale, settore educativo-scolastico, designeranno attraverso un percorso democratico il rispettivo Coordinatore. In caso di specifiche esigenze relative al numero degli iscritti e/o alla vastità e complessità delle Amministrazioni e d'intesa con la Federazione Territoriale possono essere designati fino ad un massimo di due componenti il Coordinamento, oltre al Coordinatore Responsabile.

Gli stessi sono formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Territoriale.

Nel caso in cui la nomina del coordinatore non avvenga entro 90 giorni dal termine del percorso democratico, interviene il livello del coordinamento superiore. Il coordinatore del livello superiore dovrà individuare di concerto con la segreteria di riferimento il dirigente che, attraverso formale delibera di segreteria, verrà nominato nel ruolo da assegnare. Tale delibera dovrà inoltre prevedere le modalità di copertura economica e finanziaria del coordinatore al pari di quanto stabilito dagli articoli 59 e seguenti del presente Regolamento.

Nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di procedere alla individuazione e alla nomina del coordinatore di riferimento, il coordinatore del livello superiore, d'intesa con la segreteria di riferimento che lo nomina provvisoriamente, può assumere ad interim l'incarico, fino alla individuazione del nuovo coordinatore.

#### **Art. 49**

I responsabili delle SAS di posto di lavoro designano attraverso un percorso democratico il proprio Coordinatore a livello territoriale di Ministero, Agenzie Fiscali di Ente Pubblico non economico, di Area Dirigenziale, di Terzo settore/ socio sanitario e Professioni sanitarie, settore educativo- scolastico, Polizia Locale e provinciale.

In caso di specifiche esigenze relative al numero degli iscritti e/o alla vastità e complessità delle Amministrazioni e d'intesa con la Federazione Territoriale possono essere designati fino ad un massimo di due componenti il Coordinamento, oltre al Coordinatore Responsabile.

Gli stessi sono formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Territoriale.

Nel caso in cui la nomina del coordinatore non avvenga entro 90 giorni dal termine del percorso democratico, interviene il livello del coordinamento superiore. Il coordinatore del livello superiore dovrà individuare di concerto con la segreteria di riferimento il dirigente che, attraverso formale delibera di segreteria, verrà nominato nel ruolo da assegnare. Tale delibera dovrà inoltre



prevedere le modalità di copertura economica e finanziaria del coordinatore al pari di quanto stabilito dagli articoli 59 e seguenti del presente Regolamento.

Nel caso in cui sia accertata la impossibilità di procedere alla individuazione e alla nomina del coordinatore di riferimento, il coordinatore del livello superiore, d'intesa con la segreteria di riferimento che lo nomina provvisoriamente, può assumere ad interim l'incarico, fino alla individuazione del nuovo coordinatore.

#### **Art. 50**

I Coordinatori Territoriali di Ministero, Agenzie Fiscali ed Ente Pubblico non economico designano attraverso un percorso democratico a loro volta il rispettivo Coordinatore Regionale. In caso di specifiche esigenze relative al numero degli iscritti e/o alla vastità e complessità delle Amministrazioni e d'intesa con la Federazione Territoriale possono essere designati fino ad un massimo di due componenti il Coordinamento, oltre al Coordinatore Responsabile.

Gli stessi sono formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Regionale.

Nel caso in cui la nomina del coordinatore non avvenga entro 90 giorni dal termine del percorso democratico, interviene il livello del coordinamento superiore. Il coordinatore del livello superiore dovrà individuare di concerto con la segreteria di riferimento il dirigente che, attraverso formale delibera di segreteria, verrà nominato nel ruolo da assegnare. Tale delibera dovrà inoltre prevedere le modalità di copertura economica e finanziaria del coordinatore al pari di quanto stabilito dagli articoli 59 e seguenti del presente Regolamento.

Nel caso in cui sia accertata la impossibilità di procedere alla individuazione e alla nomina del coordinatore di riferimento, il coordinatore del livello superiore, d'intesa con la segreteria di riferimento che lo nomina provvisoriamente, può assumere ad interim l'incarico, fino alla individuazione del nuovo coordinatore.

#### **Art. 51**

I rappresentanti di posto di lavoro di Amministrazione Regionale, delle Aziende o Enti a carattere regionale, designano attraverso un percorso democratico il rispettivo Coordinatore Responsabile ed i componenti del Coordinamento Regionale sino ad un massimo di due.

Gli stessi sono formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Regionale.

Nel caso in cui la nomina del coordinatore non avvenga entro 90 giorni dal termine del percorso democratico, interviene il livello del coordinamento superiore. Il coordinatore del livello superiore dovrà individuare di concerto con la segreteria di riferimento il dirigente che, attraverso formale delibera di segreteria, verrà nominato nel ruolo da assegnare. Tale delibera dovrà inoltre prevedere le modalità di copertura economica e finanziaria del coordinatore al pari di quanto stabilito dagli articoli 59 e seguenti del presente Regolamento.

Nel caso in cui sia accertata la impossibilità di procedere alla individuazione e alla nomina del coordinatore di riferimento, il coordinatore del livello superiore, d'intesa con la segreteria di riferimento che lo nomina provvisoriamente, può assumere ad interim l'incarico, fino alla individuazione del nuovo coordinatore.

#### **Art. 52**

I Coordinatori Regionali di Ministero, Agenzie Fiscali, Ente Pubblico non economico, Area Dirigenziale, Terzo settore/socio sanitario, Professioni sanitarie, settore educativo-scolastico, Polizia Locale e provinciale, nella prima riunione, designano attraverso un percorso democratico il rispettivo Coordinatore Responsabile Nazionale ed i componenti dei Coordinamenti Nazionali delle SAS sino ad un massimo di due. Gli stessi sono formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Nazionale.

In caso di specifiche esigenze relative al numero degli iscritti e/o alla vastità e complessità delle Amministrazioni, i componenti dei Coordinamenti Nazionali delle SAS possono essere aumentati fino ad un massimo di 5 su valutazione della Segreteria della Federazione Nazionale stessa.

#### **Art. 53**

I Coordinatori Responsabili Nazionali ed i componenti dei Coordinamenti Nazionali delle Strutture sindacali di Amministrazione aventi peculiari caratteristiche e funzioni, nonché per le Amministrazioni non aventi strutture periferiche ma con sole sedi centrali, sono designati attraverso un percorso democratico dai rappresentanti delle SAS di posto di lavoro e formalmente nominati dalla Segreteria della Federazione Nazionale.

#### **Art. 54**

Analogo percorso adottato per la designazione e la nomina formale dei relativi Coordinatori territoriali, regionali e nazionali di area contrattuale, specificità professionali ed assetti istituzionali omogenei.

I Coordinatori Territoriali, Regionali e Nazionali di area contrattuale, specificità professionale ed assetti istituzionali omogenei, sono di supporto funzionale alle rispettive Federazioni attraverso l'elaborazione e la individuazione di iniziative e proposte utili alla valorizzazione delle specificità professionali e contrattuali.

Ciò anche al fine di realizzare specifica informazione ed acquisire elementi peculiari a sostegno delle rivendicazioni e delle aspettative degli iscritti.

#### **Art. 55**

Ai Coordinamenti Nazionali delle SAS di posto di lavoro di Ministero, Agenzie Fiscali, Ente pubblico non economico, Area Dirigenziale, Terzo settore/socio sanitario, Professioni sanitarie, settore educativo-scolastico, Polizia Locale e provinciale, è delegata dalla Segreteria della Federazione Nazionale la contrattazione integrativa di secondo livello per singola Amministrazione.

I Coordinamenti Nazionali assicurano il puntuale trasferimento di ogni tipo di informazione utile allo sviluppo dell'attività di contrattazione alle SAS, alle Federazioni Territoriali e alle Federazioni Regionali.

#### **Art. 56**

I Coordinatori regionali di Ministero, Agenzie Fiscali, Ente Pubblico non economico, Area Dirigenziale, Terzo settore/socio sanitario, Professioni sanitarie, settore educativo-scolastico, Polizia Locale e provinciale, sono di supporto funzionale alle Federazioni Regionali anche per quanto concerne lo sviluppo della contrattazione integrativa in tale ambito.

Essi garantiscono, inoltre, il collegamento operativo tra i Coordinamenti Nazionali e le SAS di posto di lavoro in stretta sinergia e collaborazione con le rispettive Federazioni, le quali assicurandole risorse necessarie alla loro operatività.

#### **Art. 57**

Ai Coordinamenti delle SAS dell'Ente Regione e delle Aziende o Enti a carattere regionale è delegata dalla Segreteria della Federazione Regionale la contrattazione integrativa di secondo livello.

Con specifico riferimento alle SAS ed alle Federazioni territoriali essi assicurano il puntuale trasferimento di ogni tipo di informazione utile allo sviluppo dell'attività di contrattazione. Nelle Regioni a Statuto speciale, per la definizione del contratto di primo livello le Federazioni Regionali sono coadiuvate dal Coordinamento delle SAS dell'Ente Regione.

#### **Art. 58**

I Coordinamenti Territoriali delle SAS di posto di lavoro, ove previsti, sono di supporto funzionale alle Federazioni Territoriali che ne assicurano le risorse necessarie per l'operatività. Essi sono, altresì, delegati alla contrattazione integrativa dalle Segreterie delle rispettive Federazioni che comunque, ne coordinano l'attività negoziale.

#### **Art. 59**

Al fine di assicurare ai Coordinamenti Nazionali delle SAS di Ministero, di Agenzie Fiscali, di Ente Pubblico non Economico, di Area Dirigenziale, di Terzo settore/socio sanitario, Professioni sanitarie, settore educativo-scolastico, Polizia Locale e provinciale, i finanziamenti necessari all'assolvimento dei compiti loro delegati dalla Federazione Nazionale, previsto un finanziamento adeguato e proporzionato ai compiti svolti e al numero di iscritti, e nel rispetto della normativa vigente e del regolamento economico CISL FP in vigore.

Ai Coordinamenti Nazionali di aree professionali e contrattuali sono assicurati, da parte della Federazione Nazionale budget economici, per il relativo funzionamento, sulla base delle competenze delegate ed in relazione alle quantità delle risorse economiche da ciascuno prodotte.

#### **Art. 60**

Ai Coordinamenti delle SAS delle Aziende Sanitarie, del terzo settore/socio sanitario e degli Enti Locali, ovvero ai Coordinamenti Territoriali di Ministero, Agenzie Fiscali e di Ente Pubblico non Economico, sono assicurate, dalle corrispondenti Federazioni Regionali e Territoriali, le risorse economiche necessarie per il loro funzionamento adeguate e proporzionate ai compiti svolti, e nel rispetto della normativa vigente e del regolamento economico CISL FP in vigore.

#### **Art. 61**

Le Federazioni Regionali/Interregionali, nell'ambito dei rispettivi bilanci, assumono l'onere economico del funzionamento delle attività svolte dai rispettivi Coordinamenti Regionali.

#### **Art. 62**

La Federazione Territoriale assume nei propri bilanci la rendicontazione con relativa ed idonea documentazione delle spese, dei rispettivi Coordinamenti di Ministero, Agenzie Fiscali, Ente Pubblico non economico, Azienda Sanitaria Pubblica, Sanità Privata, terzo settore/socio sanitario, Ente Locale, settore educativo-scolastico, Polizia Locale e provinciale, area dirigenziale, Professioni sanitarie, area professionale ed assetti istituzionali omogenei.

## **PARTE V**

### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO**

#### **CAPITOLO XII**

## **Responsabilità e competenze**

### **Art. 63**

Il Consiglio Generale della Federazione Nazionale è l'Organo competente a fissare la misura del contributo per iscritto nonché la ripartizione interna per ogni Struttura ed articolazione funzionale della Federazione le modalità di riscossione.

### **Art. 64**

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione a tutti i livelli, devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, l' "Anagrafe degli immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.

Di tali beni la Federazione disporrà per il perseguimento delle finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione ai diversi livelli.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli Organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso la Federazione ai vari livelli, sono responsabili i rispettivi rappresentanti legali consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

### **Art. 65**

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 31 dello Statuto CISL FP, secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, dello Statuto CISL FP, la Segreteria prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa.

Agli atti che rientrano nel concetto di normale funzionamento della Federazione non trova applicazione quanto stabilito nell'articolo 31 dello Statuto CISL FP.

Agli atti di normale funzionamento se oggetto di apposita delibera da parte della Segreteria non trova applicazione quanto stabilito nell'articolo 31 dello Statuto CISL FP.

Si considerano atti che assicurano il normale funzionamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti che riguardano l'attività ordinaria necessaria per il corretto funzionamento della struttura stessa quali:

1. contratti di fornitura di utenze;
2. contratti di fornitura di beni e servizi quali cancelleria, vigilanza, pulizie, manutenzioni periodica, andamento/funzionamento;
3. contratti e/o convenzioni volte ad assicurare agli iscritti l'attuazione dei fini statutari della Federazione stessa;
4. pagamento delle retribuzioni ed oneri assimilati ai dipendenti e/o collaboratori;
5. pagamento di imposte e tasse e ogni altro atto che attiene alla normale e ordinaria amministrazione della Federazione ad esclusione degli atti definiti come straordinari quali, ad esempio:
  - I. acquisto e/o vendita di immobili;
  - II. stipula di contratti di finanziamento di ogni tipo con istituti di credito;

- III. concessione di garanzie quali pegno, ipoteca, fideiussione su beni mobili e/o immobili di proprietà della Federazione;
- IV. accensione e/o estinzione sui conti correnti di ripartizione (anche detti “conti ciechi”);
- V. ogni altro atto avente natura straordinaria che possa incidere sostanzialmente sulla situazione patrimoniale e/o finanziaria della Federazione stessa.

#### **Art. 66**

Le Federazioni Regionali/Interregionali, Territoriali, le SAS, le Strutture Nazionali di Ministero, Ente, Azienda ed Organismo, rispondono delle obbligazioni assunte.

I rappresentanti legali delle Federazioni Regionali/Interregionali, Territoriali, nonché i Coordinatori delle SAS, delle Strutture Nazionali di Ministero, Agenzia, Ente, Azienda ed Organismo, rispondono personalmente e solidalmente con le Organizzazioni medesime, a norma dell’art. 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle rispettive strutture.

I rappresentanti legali delle Federazioni Regionali/Interregionali, Territoriali, nonché i Coordinatori delle Strutture Nazionali di Ministero, Agenzia, Ente, Azienda ed Organismo e delle Strutture Aziendali Sindacali (SAS) rispondono personalmente nei confronti delle Organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni, alle rispettive strutture.

A tal fine, le Federazioni a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi “professionali” derivanti dalla carica elettiva.

La federazione nazionale, le Federazioni regionali/Interregionali e territoriali, dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche. Le strutture stesse a tutti i livelli se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.

### **CAPITOLO XIII**

#### **Bilanci**

#### **Art. 67**

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le Federazioni Regionali/Interregionali e Territoriali in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché delle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati alla Federazione Nazionale dalle Federazioni Regionali/Interregionali entro il 20 marzo dell’anno successivo e dalle Federazioni Territoriali entro il 10 marzo dell’anno successivo.

Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Gli eventuali bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione “on line” del bilancio. Ogni anno la Segreteria Territoriale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione Territoriale, che sottopone all’approvazione del Comitato Esecutivo Territoriale.

Le irregolarità contributive comportano la riduzione della rappresentanza congressuale in proporzione diretta delle quote contributive obbligatorie effettivamente versate rispetto a quelle dovute per tutto il periodo decorrente dall’ultima tornata congressuale.

Ogni due anni la Segreteria potrà predisporre il bilancio sociale.

## **CAPITOLO XIV**

### **Ispezioni**

#### **Art. 68**

La Federazione nazionale ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle proprie strutture ed articolazioni funzionali a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell’interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Nazionale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli artt. 48 e 47 dello Statuto CISL Funzione Pubblica.

Nell’ambito della propria competenza territoriale, previa intesa con la Segreteria Nazionale, anche le Federazioni sindacali regionali possono effettuare controlli o ispezioni per i fini e con le modalità previste dai precedenti commi.

## **CAPITOLO XV**

### **Norme finali e transitorie**

#### **Art. 69**

Per la composizione delle Segreterie ai vari livelli, si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 21 del regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

#### **Art. 70**

Nell’attivazione di eventuali cooptazioni va favorita la partecipazione dei lavoratori disabili.

#### **Art. 71**

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio regolamento a quello della Federazione dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall’approvazione del presente regolamento o su esplicita richiesta della Segreteria nazionale.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria nazionale può avanzare richiesta al Collegio dei Probiviri, perché dichiarati la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell’articolo 52 dello Statuto.

#### **Art. 72**

Nei casi in cui le strutture indicate dall’art. 53 dello Statuto fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.

**Art. 73**

Al fine di adeguare il modello organizzativo alle riforme istituzionali derivanti dagli accorpamenti, si provvederà alle opportune modifiche del presente Regolamento.

**Art. 74**

Per quanto non previsto nelle presenti Regole si richiamano le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale.